



COMUNE DI GUILMI

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE

(art. 50 c. 5 D. Lgs. 267/2000)

Numero: 000011

Lì: 23.03.2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - PROROGA EFFETTI ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 12.03.2020

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

Rilevato che in data 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Viste:

- la nota n. 5443 del 22.2.2020 con la quale il Ministero della Salute ha diramato la circolare contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia da COVID-19;
- il D.L. n. 6 del 23.2.2020 e relativi decreti attuativi con cui sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del predetto virus;
- la direttiva n. 1 del 25.2.2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione che ha fornito le prime indicazioni per le pubbliche amministrazioni situate al di fuori delle aree geografiche delle zone non soggette alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 1.3.2020, con il quale, tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico-scientifico, sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
- il D.P.C.M. 4.3.2020 che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffusivo dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, ha adottato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23.2.2020 applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il D.P.C.M. 8.3.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 9.3.2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19, sono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 08.03.2020 applicabili nella cd "zona rossa" (Regione Lombardia ed altre 14 province).

Vista altresì l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 1 del 26.2.2020 con la quale, in ragione della diffusività del virus ed in considerazione delle condizioni di estrema urgenza e necessità, sono state emanate misure di carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione.

Visto il DPCM dell'11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla G.U.R.I." pubblicato sulla G.U.R.I. - serie generale n. 64 del 11/03/2020.

Richiamato in particolare il comma 6 del su citato DPCM 11.03.2020: "*fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*".

Vista l'ordinanza sindacale n. 10 del 12.03.2020 con la quale sono state individuate le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e quelle indifferibili all'interno che richiedono la presenza dei dipendenti demandando ai Responsabili di settore l'individuazione del personale assegnato al proprio Ufficio che è tenuto a garantire la presenza prevedendo per il restante personale la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile.

Visto il DL n. 18 del 17.03.2020 pubblicato in GURI, Serie generale n. 70 del 17.03.2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)*"

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul territorio nazionale prevedendo misure di contenimento degli spostamenti e di riduzione della presenza del personale presso gli uffici comunali per l'intera durata dell'emergenza sanitaria.

Ritenuto pertanto di prorogare gli effetti della precedente ordinanza sindacale n. 10 del 12.03.2020 fino alla fine del periodo di emergenza COVID 19.

Visti: il D. lgs 267/2000 e s.m.i.; il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente.

ORDINA

1) è prorogata fino al termine dell'emergenza epidemiologica COVID 19 l'ordinanza sindacale n. 10 del 12.03.2020 e, per l'effetto di ritenere le seguenti attività quali "**attività indifferibili da rendere in presenza**":

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della polizia locale*
- *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria*
- *Attività urgenti dei servizi sociali*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti del servizio amministrativo collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.*

Dette attività saranno svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.

IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) CONTINUERA' A SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA DA COVID 19

2) I responsabili di settore individueranno il personale assegnato ai propri Uffici tenuto a garantire la presenza in quanto preposto ai servizi come sopra elencati individueranno le modalità con le quali va garantita tale presenza prevedendo, per il restante personale, la fruizione delle ferie e/o il lavoro in forma agile.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di diverse e/o ulteriori disposizioni del Governo nazionale.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

IL SINDACO
F.to Carlo Racciatti